



Il Ministro della Difesa

di concerto con

*il Ministro dell'Economia e delle Finanze
e il Ministro per la Pubblica Amministrazione*

- VISTO l'articolo 2207 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare», che prevede che, sino all'anno 2024 ovvero al diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, le dotazioni organiche degli ufficiali, dei sottufficiali, dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare siano annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione - ora Ministro per la pubblica amministrazione - secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli articoli 582, 583 e 584 e con la ripartizione degli organici complessivi di cui all'articolo 798-bis del medesimo codice;
- VISTO l'articolo 2206-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, che, nel disciplinare la progressiva riduzione delle dotazioni organiche complessive dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, prevede, alla lettera b), l'entità complessiva di 170.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2016 e, alla lettera c), l'entità complessiva di 150.000 unità a decorrere dal 1° gennaio 2025 ovvero dal diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;
- VISTO l'articolo 2216 del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i contingenti di personale militare ivi stabiliti siano computati annualmente in aggiunta alle consistenze stabilite dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;
- VISTI gli articoli 582 e 583 del codice dell'ordinamento militare, che determinano gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale;
- VISTO l'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare, che, a decorrere dall'anno 2010, riduce del 40 per cento gli oneri per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice, stabilendo che dall'applicazione di tale disposizione devono conseguire economie per un importo non inferiore a 304 milioni di euro e contemplando, in caso di accertamento di minori economie, la riduzione delle dotazioni complessive di parte corrente dello stato di



previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del Dicastero medesimo;

VISTO l'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che, in aggiunta alle riduzioni previste dall'articolo 584 del codice dell'ordinamento militare e agli effetti di risparmio correlati alla riduzione organica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, riduce ulteriormente di 62,3 milioni di euro per l'anno 2015 e del 12 per cento a partire dall'anno 2016 gli oneri di cui agli articoli 582 e 583 del medesimo codice;

VISTO l'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2017, le consistenze del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, come determinate, ai sensi dell'articolo 2207 del codice dell'ordinamento militare, dalla tabella 2 annessa al decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei conti in data 22 agosto 2016, foglio n. 1588, sono ridotte di un contingente complessivo di personale non inferiore a 1.498 unità come da tabella 4 allegata al medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a), del codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che - ai fini del conseguimento, entro l'anno 2024 ovvero entro il diverso termine stabilito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, dell'entità complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare fissata a 150.000 unità e della relativa ripartizione, di cui agli articoli 798, 798-bis, 809-bis, 812-bis e 818-bis del medesimo codice - le dotazioni organiche degli ufficiali, suddivise per ruolo e grado, siano determinate, per gli anni dal 2017 e seguenti, con decreto adottato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, ora Ministro per la pubblica amministrazione;

VISTO il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 6 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28/04/2021, fog. n. 1092, recante la determinazione, per l'anno 2021, delle dotazioni organiche degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, suddivise per ruolo e grado;

VISTE le disposizioni del codice dell'ordinamento militare relative al reclutamento, stato giuridico e avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari delle Forze armate;

DECRETA

Art. 1

Determinazione delle dotazioni organiche

1. Per l'anno 2021 le dotazioni organiche massime degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 1 annessa al presente decreto.



Art. 2

Determinazione delle consistenze

1. Per l'anno 2021 le consistenze medie degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono determinate secondo la tabella 2 annessa al presente decreto.

Roma, li 04 NOV. 2021

IL MINISTRO DELLA DIFESA

[Handwritten signature]

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

[Handwritten signature]

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

[Large handwritten signature]

Il Ministro della Difesa

ROMA, 2009 - I.P.Z.S. S.P.A. - S. COD. 350UXC0098

[Handwritten signature]


TABELLA 1

**DETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI TRUPPA DI ESERCITO,
MARINA (ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA
(Articolo 2207 d.lgs. n. 66 del 2010)**

ANNO 2021

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI
Ufficiali ^{(2) (3)}	10.280	4.126	5.458	19.864
Marescialli	13.012	10.632	20.504	44.148
Sergenti	9.573	3.736	5.398	18.707
VSP	43.895	7.908	5.409	57.212
VFB/VFP4	20.528	4.159	3.087	27.774
VFP1				
TOTALI	97.288	30.561	39.856	167.705

- (1) Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).
- (2) Ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010, come da entità indicate nelle tabelle 1, 2 e 3, di cui all'articolo 711-bis del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
- (3) Entità già determinate dal decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione 6 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti in data 28/04/2021, fog. n. 1092, adottato ai sensi dell'articolo 2209-ter, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 66 del 2010.



**DETERMINAZIONE DELLE CONSISTENZE MEDIE
DEGLI UFFICIALI, DEI SOTTUFFICIALI E DEI VOLONTARI DI TRUPPA DI ESERCITO,
MARINA (ESCLUSO IL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO) E AERONAUTICA**
(Art. 2207, d.lgs. 66 del 2010)

ANNO 2021

CATEGORIE ⁽¹⁾	EI	MM	AM	TOTALI
Ufficiali ⁽²⁾	10.169	3.973	5.337	19.479
Marescialli	12.805	10.100	20.297	43.202
Sergenti	9.221	3.327	5.254	17.802
VSP	42.439	6.689	5.227	54.355
VFB/VFP4	5.911	1.452	1.580	8.943
VFP1	14.518	2.655	1.504	18.677
TOTALI	95.063	28.196	39.199	162.458

(1) Non comprende gli ufficiali ausiliari (articolo 937 del d.lgs. n. 66 del 2010) e la categoria degli allievi (allievi ufficiali, allievi sottufficiali e allievi delle scuole militari).

(2) Ufficiali dei ruoli di cui agli articoli 809, 812 e 817 del d.lgs. n. 66 del 2010 (escluso il Corpo delle capitanerie di porto), soprannumeri di legge esclusi.





CORTE DEI CONTI

UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DELL'INTERNO E DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Si attesta che il provvedimento numero sn del 04/11/2021, con oggetto DIFESA - CARTACEO ANTICIPATO VIA PEC (LEGIDIFE) - DIM del 04.11.2021 - Determinazione, per l'anno 2021, delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'E.I., della M.M., escluso il Corpo della capitaneria di porto pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0050672 - Ingresso - 10/11/2021 - 18:21 ed è stato ammesso alla registrazione il 06/12/2021 n. 3249

Il Magistrato Istruttore

LUCA FAZIO

(Firmato digitalmente)

M_D GSGDNA REG2021 0091673 13-12-2021
M_D GUDC REG2021 0059695 09-12-2021